

CASO 19/2012

Campionato Invernale classi J24 e SB20 2012-2013

Sezione Velica di Taranto della Marina Militare

Lumachia ITA 172 c/ Comitato di Regata

Regola 63.4 del Regolamento di regata ISAF - Una parte dell'udienza deve sollevare l'obiezione sulla composizione del Comitato per le proteste al più presto possibile; in mancanza è inammissibile una contestazione tardiva in sede di appello.

Regole 65.1, 65.2, 66 e Appendice F2.1 del Regolamento di regata ISAF (Appendice R2.1(a) RRS 2013-2016) - La comunicazione della decisione alle parti dell'udienza rileva ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione dei rimedi contro la decisione stessa, ma non influisce sulla validità della medesima.

Regola 63.5 e Appendice F5 del Regolamento di regata ISAF (Appendice R5 RRS 2013-2016) - La Giuria d'appello deve accettare l'indagine dei fatti del Comitato per le Proteste, a meno che essi non siano adeguati; la mancata compilazione del verbale di udienza nella parte relativa alle considerazioni sulla validità della protesta non inficia la decisione se gli elementi rilevanti ai fini della validità della protesta emergono dagli atti del procedimento.

Regola 63.2 del Regolamento di regata ISAF - L'avvenuta notifica del tempo e del luogo dell'udienza, con qualsiasi mezzo effettuata purché idoneo a conseguire l'effetto utile, è dimostrato dalla presenza stessa della parte all'udienza; la mancanza di esplicite obiezioni in merito dimostra che le parti sono soddisfatte di aver avuto un tempo ragionevole per prepararsi all'udienza.

Regola 61.2 del Regolamento di regata ISAF - La protesta deve identificare l'incidente, includendo dove e quando sia avvenuto.

Regola 64.1 del Regolamento di regata ISAF - Le violazioni compiute quando la barca non era in regata vanno inflitte nella regata disputata più prossima nel tempo a quello dell'incidente.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Eugenio Torre, (componenti), Giuseppe Russo (componente supplente), con Anna Maria Bonomo (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello tempestivamente inviato con raccomandata del 17/12/2012 dalla barca classe J24 denominata Lumachia ITA 172 avverso la decisione emessa il 2/12/2012 dal Comitato

per le proteste del Campionato Invernale classi J24 e SB20, organizzato dalla Sezione Velica Marina Militare di Taranto, recante la squalifica della barca appellante dalla 5^a e dalla 6^a prova disputate il 2/12/2012, per asserita violazione della regola di classe 3.7.3 (mancanza a bordo della Inventory List), su protesta del Comitato di Regata a seguito di controlli di stazza effettuati al termine delle prove di giornata.

In particolare l'appellante lamenta che:

- la penalizzazione sarebbe stata inflitta anche per la 5^a prova (prima di giornata), nonostante che la protesta fosse stata presentata per la 6^a prova (seconda e ultima di giornata); nessuna protesta e nessun accertamento dei fatti sarebbe stato effettuato con riferimento alla 5^a prova;
- l'avviso di convocazione dell'udienza non indicherebbe la data e l'ora dell'udienza; mancherebbe il comunicato sul tempo limite per la presentazione delle proteste;
- nel verbale di udienza mancherebbe l'indicazione della data e dell'ora della comunicazione della decisione; anche la classifica provvisoria, dalla quale l'appellante avrebbe appreso le squalifiche, sarebbe priva dell'indicazione dell'orario di esposizione;
- un componente del Comitato delle proteste sarebbe Aspirante UdR, per cui il CpP sarebbe invalidamente costituito da due soli Ufficiali di regata, in contrasto con quanto prescritto dalla Normativa FIV per le regate zonali; tale circostanza sarebbe stata ignota all'appellante al momento dell'udienza;
- i comunicati relativi alla manifestazione recherebbero una numerazione non progressiva.

Il Presidente del Comitato per le proteste ha formulato osservazioni e l'appellante ha presentato controdeduzioni.

Sull'argomento si osserva quanto segue.

1. Per quanto riguarda la composizione del Comitato per le proteste, giova premettere che il Regolamento di regata ISAF non detta particolari prescrizioni sulla formazione di tale organo, fatta salva la preclusione derivante dalla qualità di "parte interessata". Sennonché, anche in tale ipotesi, la regola 63.4 RRS prevede che la parte dell'udienza "deve" sollevare l'obiezione al più presto possibile. A tale scopo l'appendice M - "Raccomandazioni ai Comitati per le Proteste" prevede che, prima dell'udienza, le parti vengano invitate a manifestare eventuali eccezioni al riguardo. Le parti hanno dunque l'onere di essere informate delle circostanze eventualmente rilevanti ai fini della riconsiderazione. Ciò esclude l'ammissibilità di contestazioni tardive proposte per la prima volta in sede di appello, per cui la parte che, per qualsiasi ragione, non abbia adempiuto ad un onere imposto dal Regolamento come "doveroso", accetta di essere giudicata da quel Comitato per le proteste.

Tale essendo il regime della riconsiderazione in base al Regolamento ISAF, una soluzione non diversa va applicata anche per gli ulteriori vincoli e preclusioni posti dalla Normativa FIV riguardo alla composizione del CpP.

Pertanto la parte che ritenga privo dei requisiti prescritti un componente del CpP deve riconsiderarlo in tempo utile, a nulla rilevando che la circostanza sia emersa successivamente. In mancanza di tempestiva obiezione al riguardo, l'irregolarità alla quale l'interessato ha fatto implicita acquiescenza non costituisce motivo di invalidità della decisione.

2. In base alla regola 65.1 RRS, il Comitato per le Proteste deve comunicare prontamente alle parti dell'udienza i fatti accertati, le regole applicabili, la decisione e la motivazione. Inoltre, secondo quanto precisato dalla regola 65.2 RRS, una parte ha diritto di ricevere per iscritto il testo della decisione, previa richiesta scritta da presentare entro sette giorni.

Tali prescrizioni rilevano ai fini della decorrenza del termine per proporre appello che, in base alla regola appendice F2.1 RRS (ora Appendice R), va inviato non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del Comitato per le Proteste, nonché del termine per chiedere la riapertura di udienza che, ai sensi della regola 66 RRS, va domandata non oltre 24 ore dopo che la parte è stata informata della decisione.

L'inosservanza delle formalità in questione non inficia tuttavia la validità della decisione.

A maggior ragione è da escludere la rilevanza di una incompleta compilazione del modulo relativo al verbale di udienza nella parte relativa a data ed ora di comunicazione della decisione.

3. In base alla regola Appendice F5 RRS (ora Appendice R), la Giuria d'appello deve accettare l'indagine dei fatti del Comitato per le Proteste, a meno che essi non siano adeguati.

Senonché, per quanto riguarda la mancata compilazione del verbale nella parte relativa alle considerazioni sulla validità della protesta, giova osservare che nella specie tutti gli elementi rilevanti ai fini della validità della protesta presentata dal CdR emergono dagli atti del procedimento (protesta stessa, notifica di protesta affissa all'albo, rapporto dello stazzatore), per cui anche tale omissione non incide in concreto sulla validità della decisione.

4. E' appena il caso di soggiungere che l'indicazione dell'orario di esposizione delle classifiche è utile per stabilire la decorrenza del termine per la presentazione di eventuali contestazioni in merito, mentre la numerazione dei comunicati vale essenzialmente per individuare univocamente le disposizioni che disciplinano la manifestazione, per cui è evidente che le anomalie lamentate dall'appellante comunque non influiscono sull'impugnata decisione.

Né risulta rilevante nella specie la mancata esposizione del tempo limite per la presentazione di proteste, posto che nella specie non si tratta di incidente osservato nell'area di regata, ma di altra protesta presentata dal CdR su rapporto dello stazzatore, per la quale vale il termine di due ore dalla relativa informazione, secondo quanto previsto dalla regola 61.3 RRS.

5. L'incompletezza dell'avviso di convocazione delle udienze non ha rilevanza se le parti sono comunque presenti all'udienza ed accettano il contraddittorio.

Infatti, l'avvenuta notifica del tempo e del luogo dell'udienza - con qualsiasi mezzo effettuata, purché idoneo a conseguire l'effetto utile - è dimostrato dalla presenza stessa della parte all'udienza. La mancanza di esplicite obiezioni dimostra altresì che le parti sono soddisfatte di aver avuto un tempo ragionevole per prepararsi all'udienza, ai sensi della regola 63.2 RRS.

6. In base alla regola 61.2 RRS, la protesta deve identificare l'incidente, includendo dove e quando sia avvenuto. Nella specie, la protesta in questione è relativa alla rilevazione da parte dello stazzatore, alla fine della seconda prova di giornata, della mancanza della Inventory List, che in base alla regola di classe J24 3.7.3 deve essere portata a bordo ed essere disponibile per l'ispezione.

Sennonché, ai sensi alla regola 64.1(d) RRS, le violazioni compiute quando la barca non era in regata vanno inflitte nella prova disputata più prossima nel tempo a quello dell'incidente. Correttamente, pertanto, nel modulo di protesta, viene fatto espresso riferimento alla 6^a prova del Campionato.

Orbene, né nelle contestazioni formulate dal CdR all'appellante con la protesta, né nei fatti accertati dal CpP nella decisione, si fa riferimento ad una violazione della regola di classe compiuta nella 5^a prova.

Ne consegue che l'estensione della penalizzazione inflitta alla 5^a prova non trova riscontro nel procedimento e negli accertamenti compiuti, per cui l'appello, sotto questo profilo, è fondato.

Per questi motivi

la Giuria d'appello, in parziale accoglimento dell'appello in esame, annulla la squalifica di ITA 172 dalla 5^a prova del Campionato, confermando per il resto la decisione impugnata.

Così deciso in Genova il 27 aprile 2013

f.to Sergio Gaibisso, Presidente GdA

copia conforme all'originale